



COPIA

COMUNE DI PROCENO (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del 26/04/2022

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza sfavorevole inerente questione Taletè S.p.A.-

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18.30 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede al piano terreno di Palazzo Sforza, convocato con regolari avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seduta per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pinzi Roberto - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pinzi Roberto	Sindaco	s	
Gobbi Deborah	Consigliere	s	
Rossi Silvia	Consigliere	s	
Pifferi Alessandro	Consigliere	s	
Ricci Marco	Consigliere	s	
Tramontana Riccardo	Consigliere	s	
Santoni Laura	Consigliere	s	
Lombarelli Adio	Consigliere	s	
Dionisi Vincenzo	Consigliere	s	
Cherubini Mario	Consigliere	s	
Barbini Anna Maria	Consigliere		s

Presenti 10

Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in seduta degli affari iscritti all'ordine del giorno.

Il Sindaco fa presente che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 12.08.2019, congiuntamente e disgiuntamente, si conferiva incarico allo Studio Legale Viglione di Roma nella persona dell'avv. Giancarlo Viglione, per presentare ricorso al TAR Lazio in opposizione al decreto n.T00171 del 02/07/2019 adottato dal Presidente della Regione Lazio per il trasferimento delle opere afferenti al servizio idrico integrato di proprietà dei comuni di Bagnoregio, Fabbrica di Roma, Farnese, Grotte di Castro, Monteromano, Proceno, Ronciglione e Villa San Giovanni in Toscana;

-il TAR Lazio, con Sentenza n.3875/2020, accoglieva il ricorso presentato dal Comune di Proceno ed altri;

-la Regione Lazio, a seguito di tale Sentenza, proponeva ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento di detta sentenza;

-il Comune di Proceno ed altri, si costituivano in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato per veder confermata la sentenza favorevole del giudice primo;

-il Consiglio di Stato, con Sentenza n.01816/2022 REG.PROV.COLL. del 15.03.2022, trasmessa al Comune da parte dello Studio Legale Viglione, annullava la Sentenza del TAR Lazio e confermava quindi il Decreto della Regione Lazio n.T00171 del 2.7.2019 imponendo ai Comuni di Bagnoregio, Fabbrica di Roma, Farnese, Grotte di Castro, Monteromano, Proceno, Ronciglione e Villa San Giovanni in Toscana, il trasferimento delle opere afferenti al servizio idrico integrato di proprietà dei medesimi a Talete SpA;

-con tale Sentenza il Comune di Proceno è stato condannato inoltre a pagare le spese processuali in favore della Regione Lazio quantificate in complessive euro 5.000,00, oltre al 15% di spese generali ed al 24,393% di oneri riflessi, e, quindi per un totale di euro 6.969,65;

Il consigliere Dionisi Vincenzo invita a tentare una gestione autonoma del ciclo completo dell'acqua.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.194 del TUEL prevede che:

-con deliberazione consiliare di cui all'art.193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno, con circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Considerato che il primo comma, lett. a) del predetto art.194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art.33 della legge n.353/90, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art.282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;

Considerato che occorre procedere al pagamento delle somme stabilite in Sentenza n.01816/2022 REG.PROV.COLL. del 15.03.2022 emessa dal Consiglio di Stato, in favore della Regione Lazio per complessive euro 5.000,00, oltre al 15% di spese generali ed al 24,393% di oneri riflessi, e, quindi per un totale di euro 6.969,65;

Rilevato che attraverso il riconoscimento del debito in questione il Comune si adegua meramente alle statuizioni della Sentenza, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei

maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art.194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cassa civ. Sez. I, 16.06.2000 n.8223);

Considerato quindi che:

- a) la situazione sopra esposta possa rientrare tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- b) la natura della deliberazione consigliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Evidenziato che si può quindi riconoscere alla Regione Lazio un importo complessivo di euro 6.969,65;

Visto l'art. 23 comma 5, della legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.lgs 165/2001" sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti;

Visto il parere del Revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 239 , comma 1 lett.b) del D.lgs 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000 dal responsabile area finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n.8 voti favorevoli, n.0 contrari e n.2 astenuti (Dionisi Vincenzo e Cherubini Mario), su n.10 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, c.1 lett.a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 6.969,65 derivante come da prospetto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di finanziare la spesa mediante fondi di avanzo di amministrazione accantonato;
- 4) di dare atto che con successivo provvedimento del responsabile del servizio interessato si provvederà alla liquidazione dell'importo dovuto;
- 5) di inviare il presente provvedimento alla procura della Corte dei Conti ;
- 6) con separata votazione dal seguente esito: n.8 voti favorevoli, n.0 contrari e n.2 astenuti (Dionisi Vincenzo e Cherubini Mario), di conferire alla presente deliberazione eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Pifferi Alessandro

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Pifferi Alessandro

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente
Pinzi Roberto*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **27/04/2022** al **12/05/2022** al n. **305** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 27/04/2022
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/04/2022 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Proceno li **26/04/2022**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993